

**“L’attuazione del Regolamento (UE)
1169/2011 in Italia:**

REG. (UE) N. 1169/2011

del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

(GUUE, L 304 del 22.11.2011)

- **abroga** le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 999/10/CE, **2000/13/CE**, 2002/67/CE e 2008/5/CE e il Reg. 608/2004
- **modifica** i Regg.: 1924/2006 e 1925/2006
- in vigore dal **12 dicembre 2011**



Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno

(con particolare attenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92 e s.m.i.)

Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso **l'aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione** della stessa, sia a maggiore tutela del consumatore, sia per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in Italia.

Reg.(UE) 1169/11, Art.54

Disposizioni transitorie

“1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati **prima del 13 dicembre 2014** che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) [*dichiarazione nutrizionale*], **possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.**

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati **prima del 1° gennaio 2014** che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B [*requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»*], **possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.** [...]

Reg.(UE) 1169/11, Art.54

Disposizioni transitorie

... 2. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.

3. [...] gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014.

[...] gli alimenti etichettati in conformità dell'allegato VI, parte B [*requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»*], del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2014.”

Attuazione del REG. (UE) n.1169/2011

1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri

2) Focus sulle principali novità che il Reg.1169/11 introduce rispetto alla normativa nazionale sull'etichettatura

3) Possibile legislazione nazionale concorrente

1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri

Scadenze previste ai fini dell'**applicazione** del nuovo Reg.(UE) 1169/11:

- **13 dicembre 2014** (regola generale)
- **13 dicembre 2016** (etichetta nutrizionale)
- **1 gennaio 2014** (requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»)

Campo di applicazione prevalente:

- **Prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale**

“Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi (proponenti MiSE e Min.Salute) per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- ❖ Assicurare che la normativa nazionale di settore sia aggiornata, **abrogando espressamente la normativa vigente in contrasto con le norme comunitarie** o superata dalle nuove esigenze dei consumatori e dei mercati internazionali [...]:



abrogazione dei singoli artt. e provvedimenti superati
(es: vari artt. del Dlgs 109/92, Dlgs 77/93 su etichettatura nutrizionale, Dlgs e DM di recepimento di atti CE abrogati, ecc.)

- ❖ **Adeguare e razionalizzare il sistema dei controlli**, individuando gli organismi incaricati degli stessi, prevedendo un sistema sanzionatorio omogeneo dissuasivo, di ambito penale e amministrativo, con la specifica indicazione delle violazioni soggette a sanzione:

➡ **CONTROLLI:**

- ✓ **Reg.(UE) 1169/11:** "Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004" (considerando n.52)
- ✓ **Reg.(UE) 882/04** «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali» **attuato attraverso il D.lgs 193/2007** e s.m.i.

➡ **SANZIONI:**

- ✓ **art 18 del D.lgs 109/92:** da un min di 600 € ad un max di 18.000 €;
- ✓ **art 6 del D.lgs 193/2007:** da un min di 250 € ad un max di 150.000 € / arresto da 6 mesi ad un anno (Autorità nazionali competenti: Ministero Salute, Regioni, P.A. Trento e Bolzano, ASL);
- ✓ **delega nella LC 2011:** da un min di 500 € e di 3 mesi di pena detentiva e ad un max di 500.000 € e di 5 anni di pena detentiva.

Delega al Governo

- ❖ **Eliminare duplicazioni di adempimenti** a carico degli operatori economici e **semplificare**, in armonia con le pertinenti norme comunitarie le procedure amministrative prescritte dalla normativa nazionale, al fine di assicurare **certezza giuridica** agli operatori del settore alimentare ed abrogare esplicitamente le disposizioni contenute in provvedimenti nazionali di qualsiasi rango che costituiscono ostacoli alla **libera circolazione delle merci** nel mercato interno

2) Focus sulle principali novità che il Reg.1169/11 introduce rispetto alla normativa nazionale sull'etichettatura

- **Pratiche leali di informazione**
- **Alimenti preimballati: definizione / indicazioni obbligatorie e loro presentazione / durabilità**
- **Alimenti non preimballati (in vendita senza preimballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta, preimballati per la vendita diretta): indicazioni obbligatorie e volontarie**
- **Requisiti linguistici**
- **Lotto**

Pratiche leali d'informazione

D.Lgs. 109/92, art.2 "Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari"	REG. (UE) N. 1169/2011, art.7 "Pratiche leali d'informazione "
<p>1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione [...] devono [...]:</p> <p>a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;</p> <p>b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;</p> <p>c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;</p> <p>d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. [...]</p>	<p>1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:</p> <p>a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;</p> <p>b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;</p> <p>c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;</p> <p>d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. [...]</p>

Alimenti preimballati (preconfezionati): definizioni

D.Lgs. 109/92, art.1 "Campo di applicazione"	REG. (UE) N. 1169/2011, art.2 "Definizioni"
<p>b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;</p>	<p>e) «alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;</p>

Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie

D.Lgs. 109/92, art.3 "Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati "	REG. (UE) N. 1169/2011, art.9 "Elenco delle indicazioni obbligatorie "
<p>a) la denominazione di vendita;</p> <p>b) l'elenco degli ingredienti;</p> <p>c) la quantità netta o [...] nominale;</p> <p>d) il termine minimo di conservazione o, [...], la data di scadenza;</p> <p>e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore [...];</p> <p>f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;</p> <p>g) il titolo alcolometrico volumico effettivo ...;</p> <p>h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;</p> <p>i) le modalità di conservazione e utilizzazione...</p> <p>l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;</p> <p>m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore ...</p> <p>m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie [...]</p>	<p>a) la denominazione dell'alimento;</p> <p>b) l'elenco degli ingredienti;</p> <p>c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico [...] che provochi allergie o intolleranze [...]; (cfr.D.lgs 109/92, art.5.2 e All.2)</p> <p>d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;</p> <p>e) la quantità netta dell'alimento;</p> <p>f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;</p> <p>g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;</p> <p>h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare [...];</p> <p>i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;</p> <p>j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;</p> <p>k) [...] il titolo alcolometrico volumico effettivo;</p> <p>l) una dichiarazione nutrizionale. [...]</p>

Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie

Reg.1169/11, art.8, comma 7

[...] gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) [denominazione, TMC o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego, nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore], figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie

A differenza del nuovo Reg.UE 1169, il D.Lgs. 109/92 prevede, tra le indicazioni obbligatorie, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (art.3, comma 1, punto f e art.11)



Legislazione nazionale concorrente:

Mantenere in Italia l'obbligatorietà dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento?

Quale valore aggiunto nel mantenere questo obbligo assente negli altri Stati membri?

Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie ESPRESSIONE della QUANTITA' nel Reg.1169

D.Lgs. 109/92, Art.9 "Quantità"

1. La **quantità netta** di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.
2. La **quantità nominale** di un preimballaggio è quella definita [...] dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 [*la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere*].
3. La **quantità** dei prodotti alimentari **preconfezionati** deve essere espressa in **unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti**, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.

REG. (UE) N. 1169/2011, art.23 "Quantità netta" e All.IX "Indicazione della quantità netta"

art.23 "Quantità netta":

1. La **quantità netta** di un **alimento** è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:
 - a) **in unità di volume per i prodotti liquidi;**
 - b) **in unità di massa per gli altri prodotti.**

All.IX "Indicazione della quantità netta":

2. **Quando** l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio **la quantità nominale**, la quantità minima o la quantità media) è **prevista da disposizioni dell'Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.**

Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie ESPRESSIONE della QUANTITA' nel Reg.1169

D.Lgs. 109/92, Art.9 "Quantità" e Art.16 "Vendita dei prodotti sfusi"

7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, **deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato**; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati **anche quando si presentano congelati o surgelati**, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto ... (art.9, comma 7)

2. Sul cartello **devono essere riportate**:
[...] f) **la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.** (art.16, comma 2, f)

REG. (UE) N. 1169/2011, All.IX "Indicazione della **quantità netta**"

5. Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, **viene indicato anche il peso netto sgocciolato** di questo alimento. **Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.**

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e **anche quando si presentano congelati o surgelati**, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto ...

Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie

D.lgs 109/92 e s.m.i, art.14	REG. (UE) N. 1169/2011, art.13
<p>1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. [...]</p> <p>4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili*; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.</p> <p>(*cfr.Dir.2000/13/CE)</p>	<p>1. [...] le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione. [...]</p> <p>5. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) [denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico volumico effettivo], appaiono nello stesso campo visivo.</p>

Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie

Con il Reg.1169 viene meno:

- ✓ **l'obbligo di mettere la Data di scadenza e il Termine minimo di conservazione (TMC) nello stesso campo visivo delle altre 3 indicazioni obbligatorie (denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico);**
- ✓ **l'obbligo di indelebilità delle informazioni (cfr.Dir.2000/13/CE)**

Legislazione nazionale concorrente:



Mantenere in Italia l'obbligo dello stesso campo visivo anche per la durabilità?



Si propone di mantenere l'obbligo di indelebilità delle informazioni

Alimenti preimballati: DURABILITA'

D.lgs 109/92 e s.m.i. artt.10 e 10bis	REG. (UE) N. 1169/2011 art.24 e All.X
Termine minimo di conservazione	Termine minimo di conservazione
Data di scadenza	Data di scadenza [indicata su ogni singola porzione preconfezionata (All.X)]
	Data di congelamento / condizioni di conservazione

Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie

CAPO V – INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Art. 37 - Presentazione

Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

Alimenti non preimballati: indicazioni obbligatorie

D.lgs 109/92 e s.m.i., art. 16 "Vendita dei prodotti sfusi "	REG. (UE) N. 1169/2011, art. 44 "Disp. naz.li per gli alimenti non preimballati"
<p>1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti [...] oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.</p> <p>2. Sul cartello devono essere riportate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la denominazione di vendita;b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;d) la data di scadenza per le paste fresche [...];e) il titolo alcolometrico volumico effettivo [...];f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.	<p>1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,</p> <ul style="list-style-type: none">a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [ingrediente / coadiuvante tecnologico / derivato che provochi allergie o intolleranze ...], è obbligatoria;b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni che [ne] richiedono la fornitura ... [...] <p>3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni [...].</p>

Alimenti non preimballati: indicazioni volontarie nel Reg.1169/11

Articolo 30 - Contenuto

[...]

5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, **quando l'etichettatura** dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1 [***non preimballati***], **contiene una dichiarazione nutrizionale**, il contenuto della dichiarazione **può limitarsi**:

a) al **valore energetico**; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Legislazione nazionale concorrente

DURABILITA'



Si intende introdurre **l'obbligo** di indicare data di scadenza / Termine **Minimo di Conservazione** anche negli alimenti **preimballati per la vendita diretta (preincartati)**



Prevedere l'obbligo anche per data di congelamento / condizioni di conservazione ?
Prevedere obbligo per la leggibilità delle indicazioni?

REQUISITI LINGUISTICI

D.lgs 109/92 e s.m.i, art.3, comma 2	REG. (UE) N. 1169/2011, art.15
<p>2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.</p>	<p>1. [...] le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.</p> <p>2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.</p> <p>3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.</p>

REQUISITI LINGUISTICI



Si propone di mantenere l'obbligatorietà delle indicazioni in lingua italiana
(come nel D.lgs 109/92, art.3, comma 2)



Da valutare se mantenere la deroga per i prodotti non destinati al consumatore (B2B)
(come nel D.lgs 109/92, art.17, comma 2bis)

LOTTO

Il Reg. 1169 non dice nulla sul lotto

... ma ...

L'indicazione del lotto resta obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE "relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione)".

[La Direttiva 2011/91/UE abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è successiva al Reg.1169]

LOTTO - Direttiva 2011/91/UE

1. **Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione [che consente di identificare la partita alla quale appartiene].**
2. Il paragrafo 1 **non si applica:** [...]
 - b) **quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono confezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono confezionate ai fini della loro vendita immediata (art.2)**

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione.

Le indicazioni [...] sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta. (art.3)

LOTTO - Direttiva 2011/91/UE

(successiva al Reg.1169/11)

Quando le derrate alimentari sono confezionate, l'indicazione [...] e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio confezionato o su un'etichetta che a esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono confezionate, le indicazioni [...] e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere **facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili**. (art.4)

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l'indicazione [...] può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese. (art.5)

NOTE:

- ✓ **si parla di "preconfezionati" (come nella 2000/13/CE) e non di "preimballati"**
- ✓ **l'indicazione è indelebile (non c'è l'avverbio "eventualmente")**

LOTTO

Legislazione nazionale concorrente:

Prevedere l'obbligatorietà dell'indicazione del LOTTO anche per gli alimenti preimballati per la vendita diretta (preincartati) modificando art 16 Dlgs 109/92



3) Possibile legislazione nazionale concorrente

PROCEDURA DA SEGUIRE: NOTIFICA

... ai sensi del Capo VI del Reg.1169/11 (artt. da 38 a 45), previa notifica alla Commissione europea nei termini previsti dall'art.45.

Periodo di *standstill* di 3 mesi per il progetto di disposizioni normative dello Stato membro.

Possibile legislazione nazionale concorrente

L'intero CAPO VI del Reg.(UE) 1169/11 è dedicato alle disposizioni nazionali (artt.38-45)

Art.38 Disposizioni nazionali:

“ 2. Fatto salvo l'articolo 39, **gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.**”

E' considerata ostacolo alla libera circolazione la “discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri” (art.38, comma 1)

Possibile legislazione nazionale concorrente

- motivazioni -

Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (comma 1)

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri **possono adottare**, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono **ulteriori indicazioni obbligatorie** per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) **protezione della salute pubblica**;
- b) **protezione dei consumatori**;
- c) **prevenzione delle frodi**;
- d) **protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.**

Possibile legislazione nazionale concorrente

- paese di origine e luogo di provenienza -

Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (comma 2)

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri **possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza**. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Possibile legislazione nazionale concorrente

- alimenti non preimballati -

Articolo 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) **la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.**

2. **Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.**

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

Possibile legislazione nazionale concorrente

- prodotti specifici -

Art. 40 Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno di Legge comunitaria 2011

“Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”

- ❖ Definire le denominazioni di vendita e la relativa composizione dei più importanti e caratteristici prodotti alimentari trasformati italiani che non sono oggetto di specifica norma

➔ Tutela dei prodotti tipici del *Made in Italy*

Base giuridica nel Reg.1169/11:

- art.39 “Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari”
- art.17, comma 3: “In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione **quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione** sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un’informazione corretta per i consumatori”

Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno di Legge comunitaria 2011

- ❖ Introdurre disposizioni nazionali atte a garantire per gli **alimenti preimballati ai fini della vendita diretta un livello di informazione al consumatore equivalente** a quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011 per gli alimenti preimballati
- ❖ Introdurre specifiche disposizioni nazionali relativamente alle informazioni e modalità di presentazione per la vendita dei **prodotti alimentari sfusi** e per i **prodotti incartati di fronte al consumatore**

➡ Ipotesi etichettatura dei prodotti non preimballati → modifica del D.lgs 109/92 (art.3, art.16, ecc.)

- ai sensi del Reg.1169/11, art.12, comma 5 che rimanda all'art.44 "Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati" + considerando (48): "È opportuno che gli **Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. [...]** l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante"
- in considerazione della **sentenza della Corte di Cassazione** n. 17696 del 14 agosto 2007 (inerente: indicazione TMC / Data scadenza nei preincartati)

Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno di Legge comunitaria 2011

❖ Per i **prodotti non destinati al consumatore**, introdurre disposizioni che prevedano per gli operatori del settore alimentare l'obbligo di indicare la **lista** degli **ingredienti**, specificando gli **allergeni**, i prodotti derivanti da allergeni o contenenti allergeni, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

➔ Integrazioni all'art.17 del D.lgs 109/92, ai sensi de:

- Reg.1169/11, art.8 "Responsabilità"
- Reg.178/02, artt.17-19



Introduzione di obblighi aggiuntivi nelle comunicazioni nei rapporti B2B → oltre alle 4 indicazioni obbligatorie (denominazione, quantità, nome/ragione sociale/marchio, lotto) anche:

- ✓ **lista ingredienti**
- ✓ **allergeni**



**Valutare se mantenere deroga sui requisiti linguistici
(art.17, comma 2bis)**

FOCUS sull'art.8 del Reg.1169/11 "Responsabilità"

1. **L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto** o [...] l'importatore nel mercato dell'Unione.
2. [...] assicura la presenza e **l'esattezza** delle informazioni sugli alimenti, **conformemente** alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti **disposizioni nazionali**.
3. [...] non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono [...] la non conformità alla normativa [...]
4. [...] **non** modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può **indurre in errore** il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. [...] sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti [...]
5. [...] assicurano e verificano la **conformità** ai requisiti previsti dalla normativa [...]
8. **Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.**

FOCUS sugli artt.17-18 del Reg.178/02

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività **in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione** e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

(Art. 17 – Obblighi)

1. **È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti**, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. [...]

4. **Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.**

(Art. 18 – Rintracciabilità)